

# **BANDO E.R.S.: GUIDA PER LA COMPILAZIONE**

## **Avvertenze generali**

A coloro che presentano la domanda su modello cartaceo si ricorda:

- Di scrivere in stampatello chiaro e leggibile, usando una penna ad inchiostro indelebile nero o bluastro.
- Che non sono ammesse cancellazioni o abrasioni, se necessario riscrivere la domanda.
- In caso di dubbi sul contenuto di una o più dichiarazioni, chiedere assistenza ai Funzionari del Comune cui si intende inviare la domanda; evitare altre fonti di informazioni non ufficiali che possono portare a gravi errori.
- Di apporre la marca da bollo sull'apposito spazio in alto a destra del frontespizio e di annullarla con un tratto di penna ad inchiostro indelebile che ne superi i margini e raggiunga il sottostante foglio di carta;
- Prima di spedire (con raccomandata) o consegnare a mano la domanda agli Uffici comunali, accertarsi di aver allegato tutta la documentazione obbligatoria prevista dalla normativa.

## **SEZIONE 1**

Deve essere presentata una sola domanda per ogni nucleo familiare, presso il Comune di residenza o presso il Comune sede di lavoro.

**Lettera a)** – contrassegnare una sola casella

- Tutti i richiedenti devono allegare alla domanda una copia del documento di identità come previsto dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
- I cittadini di paesi non aderenti all'Unione Europea ed i rifugiati devono allegare, oltre al documento di identità, una copia del documento di soggiorno.
- I cittadini di paesi non aderenti all'Unione Europea che non detengono il permesso CE di lungo periodo devono allegare anche una copia della certificazione di lavoro in Italia sotto forma di: copia del contratto di lavoro per i lavoratori dipendenti o copia dell'attribuzione della partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate per i lavoratori autonomi.

**Lettera b)** - contrassegnare una sola casella

Chi presenta istanza presso il Comune sede di lavoro deve allegare la certificazione di lavoro nel territorio comunale da almeno cinque anni consecutivi sotto forma di: copia del contratto di lavoro per i lavoratori dipendenti o copia dell'attribuzione della partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate per i lavoratori autonomi.

Ai fini della valutazione del requisito relativo all'attività lavorativa, si considera:

- stabile ed esclusiva: se l'attività lavorativa viene svolta interamente nel territorio comunale da almeno cinque anni consecutivi;
- principale: se l'attività lavorativa viene svolta, dal punto di vista retributivo o temporale di ciascun anno, da almeno cinque anni consecutivi nel territorio comunale e per almeno il 60% della retribuzione o del tempo di lavoro.

I requisiti di questa sezione devono essere posseduti solo dal richiedente l'assegnazione dell'alloggio, non sono necessari per gli altri componenti del nucleo familiare.

## **SEZIONE 2**

**Lettera a)** riportare il proprio stato civile come risulta all'Anagrafe del Comune di residenza

**Lettera b)** da compilare solo se il richiedente è disabile, altrimenti lasciare in bianco.

**Lettera c)** il richiedente deve indicare il valore ISEE, certificato dall'INPS per il nucleo familiare corrispondente a quello compilato nella successiva sezione 3. Non sono ammesse difformità tra la certificazione INPS e quella sulla domanda.

**Lettera d)** i cittadini di stati non aderenti all'Unione Europea, con eccezione dei rifugiati e di coloro che sono in protezione sussidiaria, devono presentare come allegato la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale ai sensi dell'art.2 del DPR 31 agosto 1999, n.286.

È ammessa l'omissione della documentazione fiscale solo per i cittadini di Paesi terzi se convenzioni internazionali con tale Paese dispongano diversamente o se risulti provata l'impossibilità di acquisire detta documentazione nel Paese di origine o di provenienza tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari.

## **SEZIONE 3**

Compilare un riquadro per ogni componente del nucleo familiare, non ripetere i dati del richiedente già scritti nell'intestazione.

- Scrivere i dati anagrafici richiesti e, per i nati all'estero, riportare lo Stato in cui è nato il componente ed EE come provincia.
- Il "Codice Fiscale" deve essere quello italiano. È normalmente reperibile nel documento di identità o in quello di soggiorno.

- Nello spazio “Parentela” indicare il rapporto di parentela che ha il componente rispetto al richiedente (es. figlio, genitore, coniuge, convivente ...).
- “Percentuale di invalidità” e “indennità di accompagnamento o certificazione di gravità” vanno compilati solo per i soggetti disabili. Se sono presenti disabili i certificati di invalidità vanno allegati alla domanda, per gli adulti il diritto all’indennità è indicato nel certificato stesso, mentre i minori possono avere una seconda certificazione che attesta una situazione di gravità; in questo caso, contrassegnare la casella e allegare anche il secondo certificato.
- La casella “a carico del richiedente” va contrassegnata se il componente risulta fiscalmente a carico del richiedente. Questa informazione è di particolare importanza per i figli minori.

## SEZIONE 4

Si può presentare una sola domanda per nucleo familiare, pertanto la prima dichiarazione afferma che i componenti della famiglia non ne hanno presentate altre in alcun Comune umbro.

L’assegnazione dell’alloggio di edilizia sociale è incompatibile con gli altri contributi pubblici per l’acquisto dell’abitazione, la seconda dichiarazione afferma che nessun familiare ne ha percepiti.

## SEZIONE 5

Le due dichiarazioni citano direttamente le disposizioni dell’art. 20, comma 2, lettera c) e dell’art. 29, comma 1, lettera c), della legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23 (e ss.mm.ii.).

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi in essi citati:

- **Art. 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale:**  
3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis (...) del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quadecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-querter del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
- **Art. 380 del codice di procedura penale:**  
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.  
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
  - a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
  - a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall’articolo 338 del codice penale;
  - b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall’articolo 419 del codice penale;
  - c) delitti contro l’incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
  - d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall’articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall’articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall’articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-querter, 1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall’articolo 600-quinquies del codice penale;
    - d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall’articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale;
    - d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall’articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall’articolo 609-octies del codice penale;
    - d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609-querter, primo e secondo comma, del codice penale;
  - e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-bis), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale.
  - e-bis) delitti di furto previsti dall’articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
  - f) delitto di rapina previsto dall’articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall’articolo 629 del codice penale;
  - f-bis) delitto di ricettazione, nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale;
  - g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse e di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall’articolo 2 comma 3 della legge 18 aprile 1975 n. 110;
  - h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell’articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;
  - i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
  - l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall’articolo 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall’articolo 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952 n. 645;
  - l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall’articolo 416-bis del codice

penale;

*l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento alla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale;*

*m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a) , b) , c) , d) , f) , g) , i) del presente comma;*

*m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale;*

*m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;*

*m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale;*

*m-quinqües) delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del codice della navigazione.*

*((3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non è contestualmente proposta, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l'arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciare o rimette la querela proposta, l'arrestato è posto immediatamente in libertà. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. Quando la persona offesa è presente o è rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis)).*

• **articolo 73, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309**

*5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo (Ndr: produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope) che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.*

Di seguito si riporta la descrizione sommaria dei reati previsti dai titoli e articoli dei Codici penale e di navigazione citati negli estratti di cui sopra:

- associazione a delinquere finalizzata a: immigrazione clandestina, contraffazione di marchi, importazione di prodotti contraffatti, riduzione in schiavitù, tratta di persone, compravendita di schiavi, associazione mafiosa italiana o straniera, scambio elettorale, traffico di rifiuti, sequestro di persona a scopo di estorsione.
- violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario; devastazione e saccheggio; intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; violenza sessuale di gruppo; atti sessuali con minorenni; rapina; estorsione; ricettazione; violazione dei provvedimenti di allontanamento e divieto di avvicinamento; maltrattamento di familiari e conviventi; atti persecutori; possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi; omicidio stradale; resistenza o violenza contro una nave da guerra; traffico o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope anche in caso di lieve entità; sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione; vilipendio alla Repubblica, alle istituzioni, alle forze armate, alla Nazione, alla bandiera o altro emblema dello stato; delitti contro la persona, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico o contro il patrimonio; partecipazione, esercizio o favoreggiamento del gioco d'azzardo; fabbricazione, traffico, detenzione e porto abusivo di armi.

## SEZIONE 6

Requisito necessario per l'ammissione della domanda.

## SEZIONE 7

La data di riferimento per la formazione delle coppie è la seguente:

- per le coppie coniugate: la data di matrimonio come risulta nei registri d'anagrafe comunale.
- per le coppie conviventi: la data di richiesta all'anagrafe comunale di iscrizione nel medesimo stato di famiglia.

## SEZIONE 8

L'articolo 20 bis, comma 1, lettera a), della Legge regionale 28 novembre 2003, n 23, (e ss.mm.ii.) riporta quanto segue:

1. Ove previsto dalle singole misure di cui alla presente legge, sono richiesti ai beneficiari i seguenti ulteriori requisiti:

- a) *non essere titolari, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento, di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o scioglimento degli effetti civili del matrimonio ovvero, prima di detta assegnazione, non è comunque nella disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);*

L'articolo 4, comma 1, del Regolamento regionale 2 dicembre 2022, n. 5, precisa quanto descritto dall'articolo di Legge di cui sopra:

1. *Ai fini dell'accertamento del requisito di cui all'articolo 20 bis comma 1, lett. a), l'inagibilità dell'alloggio deve essere comprovata con idoneo provvedimento dell'Autorità competente e la sottoposizione a procedura di pignoramento deve essere comprovata tramite produzione della copia dell'avvenuta iscrizione del provvedimento di pignoramento, ai sensi dell'articolo 557 del codice di procedura civile.*

Qualora si abbiano diritti su alloggi o loro quote parte che non siano inutilizzabili per i motivi descritti precedentemente, il comma 5 del medesimo articolo di Regolamento di cui sopra stabilisce inoltre:

5. Il requisito di cui all'articolo 20 bis, comma 1, lettera a) della l.r. 23/2003, non sussiste qualora il nucleo familiare richiedente abbia:
- la titolarità del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione di un alloggio accatastato alle categorie A/1, A/8 e A/9;
  - la titolarità del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione, su uno o più alloggi o quote parti di essi, il cui valore complessivo, in misura di rendita catastale, superi quello di un alloggio di categoria A/3, classe 3, vani da tre a cinque, sito nel Comune ove è presentata la domanda di assegnazione.

Se anche queste condizioni sono rispettate, l'ultima verifica riguarda l'adeguatezza ad ospitare la famiglia definita nei commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo del Regolamento regionale:

2. La valutazione dell'adeguatezza dell'immobile alle esigenze del nucleo familiare è effettuata tenuto conto dei seguenti parametri:

- Superficie utile minima (Su) Fino a 45,00 mq - n. camere max 1 - n. componenti Max 2
- Superficie utile minima (Su) 45,01<Su<65,00 - n. camere max 2 - n. componenti Max 3
- Superficie utile minima (Su) 65,01<Su<80,00 - n. camere max 2/3 - n. componenti Max 4
- Superficie utile minima (Su) 80,01<Su<95,00 - n. camere max 3 - n. componenti Max 5
- Superficie utile minima (Su) >95,01 - n. camere max >4 - n. componenti >6.

3. La capacità alloggiativa delle stanze, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, deve soddisfare i seguenti ulteriori criteri:

- alloggio con una camera da letto: può accogliere una persona oppure una coppia formata da coniugi o conviventi;
- alloggio con due camere da letto: può accogliere due persone che possono essere un adulto con un figlio/a ovvero due persone adulte non rientranti nella fattispecie di cui alla lettera a) ovvero tre persone se la superficie è inferiore a mq 65 utili ovvero 4 persone se la superficie è superiore a mq 65 utili;
- alloggio con tre camere da letto: può accogliere quattro persone se la superficie è superiore a mq 65 utili ed inferiore a mq 80, oppure cinque o più persone se la superficie è superiore ad 80 mq.

4. Nell'ambito della valutazione dell'adeguatezza di cui al comma 2 e della capacità alloggiativa delle stanze di cui al comma 3 non è computata la presenza nel nucleo familiare di un solo figlio minore fino al compimento del quarto anno di età.

Dove, per superficie utile si intende: la superficie dell'alloggio conteggiando anche i ripostigli e tutti gli arredi fissi (es. sanitari docce, vasche da bagno, caminetti, piani cucina in muratura, armadi a muro...) ma al netto di tutte le murature interne ed esterne e delle soglie di porte e finestre.

Non vanno invece considerate nella superficie utile:

- le aree scoperte come giardini, terrazze e balconi (comprese le verande o serre solari dedicate);
- le superfici a destinazione diversa dalla residenza quali portici, garage, locali tecnici dedicati degli impianti;
- le eventuali scale interne presenti nell'alloggio;
- le soffitte e le cantine.

In conclusione si possiede il requisito previsto dalla Legge regionale in uno dei seguenti casi o loro combinazioni:

- il nucleo familiare non ha diritti su alcun alloggio;
- gli alloggi su cui il nucleo familiare possiede diritti sono stati ufficialmente dichiarati inagibili;
- gli alloggi su cui il nucleo familiare possiede diritti sono oggetto di pignoramento esecutivo depositato e iscritto a ruolo;
- gli alloggi su cui il nucleo familiare possiede diritti sono stati assegnati dal Giudice ai coniugi separati o divorziati o, se il procedimento di scioglimento del matrimonio è ancora in corso, indisponibili in attesa della decisione del Giudice;
- gli alloggi su cui il nucleo familiare possiede diritti non appartengono alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9; hanno una rendita catastale complessiva inferiore a quella di un alloggio di categoria A/3, classe 3, vani da tre a cinque, situato nel Comune dove si presenta la domanda e sono tutti inadeguati ad accogliere il nucleo familiare secondo i criteri di dimensioni e capacità alloggiativa descritti nel Regolamento regionale.

## SEZIONE 9

Contrassegnare la casella corrispondente alla condizione posseduta. Si considera medesimo nucleo familiare qualora sia presente nelle precedenti graduatorie il medesimo richiedente e, se coniugato o convivente, il medesimo coniuge o convivente.

La dichiarazione di presenza in precedenti graduatorie può essere fatta solo se:

- il/i bando/i precedente era stato emanato dal medesimo Comune dove si ripresenta la domanda.
- la domanda era stata ammessa con un minimo di otto punti, ma non ha raggiunto l'assegnazione dell'alloggio.

## SEZIONE 10

Fornire tutti i dati richiesti per identificare correttamente l'alloggio in cui è attualmente domiciliato il nucleo familiare per consentire le verifiche necessarie alla determinazione della sua capacità alloggiativa.

## SEZIONE 11

Contrassegnare la casella se l'abitazione è impropria. Come riferimento si può usare la categoria catastale che definisce la destinazione d'uso dell'immobile.

## SEZIONE 12

Contrassegnare la casella se un ente di assistenza ha temporaneamente fornito l'alloggio attualmente occupato.

## SEZIONE 13

Contrassegnare le caselle corrispondenti alle parti dell'immobile elencate che si considerano essere in cattivo stato di conservazione.

## SEZIONE 14

Contrassegnare la casella se nel nucleo familiare sono presenti disabili e l'alloggio ha barriere architettoniche che gli rendano difficile fruire dell'abitazione.

## SEZIONE 15

Contrassegnare la casella se le autorità competenti hanno emesso un'ordinanza di sgombero, o analogo provvedimento, che costringe gli abitanti a rilasciare l'alloggio per motivi di sicurezza o pubblica utilità.

## SEZIONE 16

Se è stato emesso un provvedimento di sfratto esecutivo sull'alloggio attualmente occupato non per inadempimento contrattuale, in funzione della data di esecuzione contrassegnare:

- la prima casella se la scadenza è entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando di concorso;
- la seconda casella se la scadenza cade più di sei mesi dopo la data di pubblicazione del bando di concorso.

## SEZIONE 17

Se attualmente si abita un alloggio di servizio fornito dall'ente o azienda di cui si è dipendenti e lo si debba rilasciare a causa di cessazione del contratto di lavoro non volontaria, o trasferimento in altra sede, in funzione della data di scadenza contrassegnare:

- la prima casella se il rilascio va effettuato entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando di concorso;
- la seconda casella se il rilascio va effettuato più di sei mesi dopo la data di pubblicazione del bando di concorso.

## Indirizzi per comunicazioni:

Se si desidera ricevere le comunicazioni ufficiali in merito alla procedura concorsuale a un indirizzo diverso da quello di residenza, compilare la prima parte di questa sezione. Fornire comunque, se disponibili, i recapiti telefonici e di posta elettronica.

## Allegati:

Vanno sempre allegati alla domanda i seguenti documenti già prestampati sul modulo:

- copia di un documento d'identità del richiedente;
- copia dell'informativa sulla privacy predisposta dal Comune che emana il bando di concorso;
- copia del modulo di attribuzione dei punteggi aggiuntivi previsti dall'art. 31, comma 2 della L.r. 23/2003 predisposto dal Comune che emana il bando.

Qualora ricorrano le condizioni può essere necessario allegare ulteriore documentazione:

- Se il richiedente non è cittadino di un paese UE: copia del documento di soggiorno.
- Se il richiedente non è cittadino UE ed è privo del permesso CE di lungo periodo: copia della documentazione dell'attività lavorativa in Umbria (vedere le indicazioni fornite per la Sezione 1).
- Se si presenta domanda nel comune sede di lavoro: documentazione a dimostrazione dell'attività lavorativa svolta nel territorio comunale. (vedere le indicazioni fornite per la Sezione 2).
- Per ogni disabile presente nel nucleo familiare: copia della certificazione rilasciata dalla commissione di prima istanza, nonché eventuale certificazione aggiuntiva di gravità per i minori.
- Se si ha la residenza fiscale all'estero: documentazione reddituale e patrimoniale dello Stato in cui si ha la residenza fiscale, a meno che si sia rifugiati o in protezione sussidiaria.